

COMUNE DI PILA – PROVINCIA DI VERCELLI

NOTA INTEGRATIVA

Allegato al Bilancio di previsione 2026-2028

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, comma 5 del D.lgs. 118/2011, la "Nota Integrativa" indica quanto segue:

- 1) Criteri di valutazione adottati per gli stanziamenti del FCDE: vedi **allegato 1**.
- 2) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti da legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente: **vedi allegato 2**.
- 3) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente: **non sono previsti utilizzi**.
- 4) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili: Vedi **allegato 3**
- 5) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi: **non sussiste la fattispecie**.
- 6) Elenco delle garanzie prestate a favore di Enti: **non sussiste la fattispecie**.
- 7) Oneri e impegni stanziati in bilancio per strumenti finanziari derivati: **non sussiste la fattispecie**.
- 8) Elenco propri enti ed organismi strumentali: **non sussiste la fattispecie**.
- 9) Elenco delle partecipazioni possedute con indicazione della relativa quota percentuale: Vedi **allegato 4**
- 10) Altre informazioni riguardanti le previsioni: si rimarca quanto detto all'interno del D.U.P.S. in merito alla previsione delle entrate e alle manovre di fiscalità locale.

Si riporta comunque di seguito una sintesi delle entrate e dei Fondi/Accantonamenti:

ENTRATE TRIBUTARIE

Il disegno di legge di bilancio 2020 ha abrogato l'imposta unica comunale (IUC), di cui al comma 639, dell'art. 1 della legge 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) che resta in vita ed in via autonoma.

L'IMU ha accorpato quindi la TASI e il regolamento della nuova imposta unica è stato approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 24.06.2020.

Vengono confermate le aliquote per l'anno 2026 come di seguito riportate:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

L'IMU sarà anche per il 2026 una delle fonti principali di entrate per questo Ente ed è stata stimata, nelle previsioni anno 2026, in €. 160.000,00.

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

L'attività di recupero evasione tributaria viene gestita direttamente all'interno del Comune.

Le entrate relative all'attività di controllo sono previste per l'anno 2026 in:

- RECUPERO EVASIONE IMU Euro 2.500,00
- RECUPERO EVASIONE TARI Euro 500,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'aliquota dell'Addizionale IRPEF rimane invariata: 0,3%. Lo stanziamento previsto per l'anno 2026 è di Euro 7.000,00.

TARI (Tassa rifiuti)

La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in base al piano finanziario definito ogni anno in sede di approvazione del bilancio.

L'art 3 c. 5 quinque del D.L. 228/2021 (decreto milleproroghe), così come convertito nella legge 22.02.2022 n. 15, ha fissato, a partire dal 2022, al 30 aprile di ogni anno il termine di approvazione dei piani finanziari, delle tariffe e dei regolamenti TARI, separandolo quindi rispetto a quello previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Si provverà pertanto a redigere il Piano Finanziario e a stabilire le tariffe del tributo entro tale termine di legge.

Premesso che il piano finanziario, redatto ai sensi del MTR-3 di ARERA, sarà sviluppato ed adottato entro il 30 aprile 2026, lo stanziamento per l'anno 2026 è stato valutato incrementando il totale del PEF 2025 di circa il 2% comprensivo degli elementi perequativi di spettanza CSEA. L'importo finale per l'esercizio 2026 è stato quindi determinato in euro 76.000,00.

TRASFERIMENTI CORRENTI

Il Titolo II dell'Entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi a trasferimenti correnti.

A seguito dell'avvio del Federalismo Fiscale avvenuto a partire dal 2011, tutti i trasferimenti statali sono stati fiscalizzati.

Il Comune non fruisce più dei trasferimenti dello Stato per Fondo di solidarietà ma, al contrario, contribuisce all'alimentazione dello stesso attraverso l'applicazione delle imposte comunali. (IMU).

Tra le voci del titolo secondo dell'entrata, si evidenziano i seguenti trasferimenti:

- Contributo dello Stato per gli interventi dei Comuni (ex Fondo Sviluppo Investimenti)	Euro 6.935,00
- Contributo indennità Amministratori	Euro 12.345,00
- Contributo FSC per asili nido	Euro 7.669,00
- Contributo centri estivi (stimato)	Euro 150,00
- Altri contributi correnti dello Stato	Euro 700,00
- Assegnazione risorse art.1 c.508 L.213/2023	Euro 2.810,00
- Contributo regionale (Annualità mutuo)	Euro 5.500,00
- Rimborso dallo Stato per consultazioni elettorali	Euro 3.300,00

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

In questo titolo rientrano tutti i proventi dei servizi forniti dal Comune, i proventi derivanti dall'utilizzo dei beni del Comune ed i rimborsi da parte di altri Enti o da privati.

Le entrate sono state previste nell'ambito del trend storico, senza scostamenti di grande rilievo.

Nel corso dell' anno 2021 è stato approvato il Regolamento che istituisce il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, comma da 816 e seguenti, della Legge 27/12/2019 n.160, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Si riepilogano di seguito le entrate che finanziano spese in conto capitale nel triennio 2026/2028:

- Proventi da concessioni edilizie OO.UU.			
2026 Euro 5.000,00	2027 Euro 5.000,00	2028 Euro 5.000,00	

ACCENSIONI DI PRESTITI

Nel corso delle annualità 2026/2027/2028 non è previsto il ricorso all'indebitamento.

FONDI ED ACCANTONAMENTI

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, disciplina l’accantonamento al fondocrediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

La Legge di Bilancio 2018 ha definito nuove disposizioni sul F.C.D.E.; con il comma 882 dell’articolo 1 che cita:

Al paragrafo 3.3 dell’allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, nel 2018 è pari almeno all’85 per cento e dal 2019 l’accantonamento al fondo è effettuato per l’intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all’85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l’accantonamento al fondo è effettuato per l’intero importo» vengono mitigate le percentuali di saturazione obbligatoria dello Stanziamento di Bilancio atto a soddisfare il processo di calcolo dell’Accantonamento al F.C.D.E.

In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell’Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

- 1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbiae difficile esazione.**
- 2. calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.**

La scelta della media semplice è stata effettuata in considerazione del fatto che non vi sono state modifiche sostanziali nell’andamento degli incassi delle entrate tributarie nell’ultimo quinquennio. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti, sono stati analizzati voce per voce e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

- 3. determinare l’importo dell’accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.**

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l’ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un’ulteriore quota stanziata con l’attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l’ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a Rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell’avanzo di pari importo (quota accantonata dell’avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avанzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avанzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli. Il F.C.D.E. a bilancio 2026-2028 è stato calcolato utilizzando il metodo ordinario con la media sul rapporto accertato/riscosso nel quinquennio 2020/2024 secondo la seguente formula:

(incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X) : accertamenti esercizio X

In allegato alla presente relazione si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio:

Importo stanziato in Bilancio

Annualità	Quota	Importo
2026	100 %	€ 9.125,00
2027	100 %	€. 9.160,00
2028	100 %	€ 9.195,00

Si specifica altresì che dal calcolo del fondo in parola, sono state escluse alcune voci che per propria natura non sono soggette a dubbia o difficile esazione. A seguire il dettaglio delle voci dal quale si evince che dal calcolo sono stati esclusi i trasferimenti da Enti oltreché i proventi dalle concessioni edilizie che sono accertate contestualmente al rilascio del titolo che presuppone il pagamento dei diritti a monte per il rilascio stesso.

Codice	Voce	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028	Note
10101	1001	2	1	IMU - L.160/2019	160.000,00	160.000,00	160.000,00	Accertamento per cassa
10101	1020	1	1	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Accertamento per cassa
20101	2003	2	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI)	6.935,00	-	-	Trasferimento da altro ente pubblico
20101	2008	1	1	CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI	12.345,00	12.345,00	12.345,00	Trasferimento da altro ente pubblico
20101	2010	1	1	ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO	700,00	700,00	700,00	Trasferimento da altro ente pubblico
20101	2010	11	1	FONDO PER CENTRI ESTIVI - D.L. 73/2021	150,00	150,00	150,00	Trasferimento da altro ente pubblico
20101	2010	13	1	FONDO SPECIALE PER L'EQUITA' DEL LIVELLO DEI SERVIZI - CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 496, LETT. A), LEGGE 213/2023 (SERVIZI SOCIALI R.S.O.)	7.669,00	7.669,00	-	Trasferimento da altro ente pubblico
20101	2010	17	1	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ART 1 COMMA 508 L N 213 DEL 2023 (DM 23 LUGLIO 2024)	2.810,00	2.795,00	-	Trasferimento da altro ente pubblico
20101	2012	1	1	RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3.300,00	3.300,00	3.300,00	Trasferimento da altro ente pubblico
20101	2013	2	1	TRASFERIMENTI ISTAT PER CENSIMENTO POPOLAZIONE	1.200,00	-	-	Trasferimento da altro ente pubblico

Codice	Voce	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028	Note
20101	2055	1	1	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PILA-FAILUNGO (ANNUALITA' MUTUO)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Trasferimento da altro ente pubblico
30100	3001	1	1	DIRITTI DI SEGRETERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Accertamento in funzione dell'effettiva emissione del titolo
30100	3003	1	1	PROVENTI DA RILASCIO C.I.E.	500,00	500,00	500,00	Accertamento in funzione dell'effettiva emissione del titolo
30100	3004	1	1	DIRITTI PER IL RILASCI CARTE DI IDENTITA'	150,00	150,00	150,00	Accertamento in funzione dell'effettiva emissione del titolo
40500	4035	1	1	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Accertamento in funzione dell'effettiva emissione del titolo

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

Rinnovi contrattuali

Considerato che in data 16/11/2022 è stato siglato il rinnovo del CCNL enti locali per il triennio 2019-2021 e che già nel corso dell'esercizio 2022 si evidenzia la vacanza contrattuale, considerato altresì che in data 03/11/2025 è stata firmata la pre-intesa per il rinnovo contrattuale 2022-2024, si ritiene necessario stanziare idoneo fondo sul bilancio di previsione 2026-2028 opportunamente dimensionato al fine di prevedere l'adeguamento che si presume sia aggiornato nel triennio in questione.

In via cautelare e prudenziale lo stanziamento per il triennio è stato valutato in una percentuale costante rispetto all'ammontare della spesa totale prevista calcolare attualmente prevista pari a circa il 2,00%.

Accantonamenti oneri futuri – fondo spese per indennità fine mandato

Per tale fattispecie è stato previsto di accantonare il trattamento di fine mandato del Sindaco pari ad una mensilità effettivamente corrisposta annualmente.

Fondo rischi oneri futuri

Lo stanziamento riguarda una valutazione di tipo statistico relativo all'ammontare dei tributi erroneamente versati all'Ente in corso d'esercizio, ma non formalizzati da alcun atto riferito a richieste pervenute all'Ente.

Fondo a titolo ulteriore contributo alla finanza pubblica DDL Bilancio 2026-2028

Considerato il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 4 marzo 2025, di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, per gli anni dal 2025 al 2029, in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova governance europea, è stato stanziato opportuno accantonamento alla missione 20 come prescritto dal citato decreto.

Fondo rischi oneri futuri derivanti da contenziosi

L'Ente non ha rilevato situazioni per le quali si potessero verificare potenziali oneri derivanti da contenziosi in quanto sia nel corso dell'esercizio 2025 sia in quelli precedenti non si sono attivati procedimenti nei quali sia stato coinvolto il medesimo Ente. Risulta, pertanto, che l'alea di soccombenza non necessiti di essere stimata e quantificata.

Ne deriva che alla data del presente documento non risulta necessario accantonare risorse al fondo contenzioso.

Fondo di garanzia debiti commerciali

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

In particolare, la norma citata prevede l'accantonamento obbligatorio nelle seguenti condizioni:

Condizione	% accantonamento su stanziamenti spesa per acquisto di beni e servizi (escluse fonti vincolate)
A1) mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente	5%
A2) indicatore ritardo annuale dei pagamenti > 60 gg.	5%
A3) mancata pubblicazione ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e/o mancata trasmissione alla PCC dello stock debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture	5%
B) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 31 e 60 gg.	3%
C) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 11 e 30 gg.	2%
D) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 1 e 10 gg.	1%

La norma citata prevede, altresì, che i dati che sottendono a tale valutazione siano acquisiti direttamente dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali. Alla data del presente documento, i dati desumibili dalla piattaforma suddetta non possono rappresentare le risultanze in proiezione al 31.12.2025 in quanto non sufficientemente aggiornate. Si porta comunque in evidenza che dalle scritture contabili dell'Ente si può con ragionevole certezza ipotizzare il mantenimento degli indicatori sopra riportati nei limiti tali da non imporre all'Ente un accantonamento a titolo di fondo di garanzia.

Fondo di riserva e fondo di riserva di cassa

Ai sensi dell'art. 166 del TUEL, comma 1, nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Il comma 2 quater del medesimo articolo, prevede altresì che nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Nel rispetto di quanto sopra esposto, i fondi sono stati quantificati come sotto specificato:

Riserva		2026	2027	2028
Total spese correnti		295.150,00	291.221,00	281.345,00
limite inferiore	0,30%	885,45	873,66	844,04
limite superiore	2,00%	5.903,00	5.824,42	5.626,90
Stanziamento		1.199,00	1.206,00	1.229,00
Verifica		OK	OK	OK

Riserva di cassa		2026	2027	2028
Total spese finali		305.150,00	-	-
limite inferiore	0,30%	915,45	-	-
Stanziamento		2.500,00	-	-
Verifica		OK	-	-

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo odisavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse

con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Alla data del presente documento non è stato costituito il FPV. Si rimanda tale attuazione contestualmente alla cognizione ordinaria dei residui.

Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati

Si richiama quanto la normativa vigente prescrive in materia:

“Art. 21 d.lgs. 175/2016 – Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali.

1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore.”

Stante quanto sopra, preso atto che alcuno degli organismi partecipati dall'ente presenta un risultato negativo, tale fondo, benché istituito tra in fondi di bilancio, è stanziato a zero.

NOTA INTEGRATIVA - Art. 11, comma 5, lett. a) D.lgs. 118/2011 - Criteri di valutazione FCDE

Codice	Voce	Cap.	Art.	Descrizione	Media	% Inc. / Acc.	F.C.D.E. 2026	F.C.D.E. 2027	F.C.D.E. 2028	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028	Attivo
10101	1002	1	1	RECUPERO EVASIONE IMU ANNI PRECEDENTI	MSR	-	625,00	625,00	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Sì
10101	1025	1	1	TASSA RIFIUTI (TARI)	MSR	1,35	3.800,00	3.835,00	3.870,00	76.000,00	76.700,00	77.400,00	Sì
10101	1035	1	1	RECUPERO EVASIONE TARI ANNI PRECEDENTI	MSR	-	250,00	250,00	250,00	500	500	500	Sì
30100	3063	1	1	FITTI REALI DI FABBRICATI	MSR	20,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Sì
30100	3136	1	1	CANONE UNICO PATRIMONIALE - EX TOSAP	MSR	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Sì
30100	3137	1	1	CANONE UNICO PATRIMONIALE - EX IMPOSTA PUBBLICITA'	MSR	-	-	-	-	180	180	180	Sì
30100	3140	1	1	CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI (SOVR.BIM)	MSR	-	2.700,00	2.700,00	2.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Sì
30100	3140	2	1	RECUPERO EVASIONE CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	MSR	-	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Sì
30300	3087	1	1	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	MSR	-	-	-	-	5	5	5	Sì
30500	3138	1	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	MSR	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Sì
30500	3138	1	2	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA PRIVATI	MSR	-	-	-	-	500	500	500	Sì
30500	3160	1	1	CONTRIBUTO CONAI RACCOLTA DIFFERENZIATA	MSR	-	-	-	-	850	850	850	Sì

Totale:	9.125,00	9.160,00	9.195,00			
---------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--

ALLEGATO 2)

PROSPETTO PARTE ACCANTONATA NELL'AVANZO PRESUNTO AL 31-12-2025

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' AL 31-12-2025	6.379,89
FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'	0,00
FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	0,00
FONDO CONTENZIOSO	0,00
FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	0,00
FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	724,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	23.106,27
TOTALE PARTE ACCANTONATA	30.210,16

PROSPETTO AVANZO VINCOLATO NELL'AVANZO PRESUNTO AL 31-12-2025

VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DA PRINCIPI CONTABILI	8.057,99
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	72.610,49
VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI	0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
ALTRI VINCOLI	19.482,42
TOTALE PARTE VINCOLATA	100.150,90

Piano degli investimenti e relativo finanziamento 2026-2028

Investimento	Entrata Specifica	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Spesa
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	Oneri urbanizzazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2026= 5.000,00 2027= 5.000,00 2028= 5.000,00

All. 4) Nota Integrativa

Il Comune di PILA ha le seguenti partecipazioni:

- 1) CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. quota di partecipazione 0,0004%
- 2) A.T.L. Terre dell'Alto Piemonte
Biella Novara Valsesia Vercelli s.c.a.r.l. quota di partecipazione 0,05%
- 3) MONTEROSA 2000 S.p.A. quota di partecipazione 0,0823%

Il Comune di Pila fa inoltre parte dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia e partecipa ai seguenti consorzi:

- C.O.VE.VA.R. Consorzio Vercelli Valsesia Rifiuti (Consorzio obbligatorio su base provinciale per la raccolta e il trasporto dei rifiuti)